



# **AUTOMOBILE CLUB PADOVA**

---

## **REGOLAMENTO RECANTE LE LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI**

---

*(art. 7, commi 6 e 6bis, D.Lgs. n. 165/2001)*

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo con delibera del 08/01/2013

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Presupposti
- Art. 4 - Competenza
- Art. 5 - Modalità di selezione
- Art. 6 - Procedura comparativa
- Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta
- Art. 8 - Pubblicità dell'avviso di selezione
- Art. 9 - Esclusioni
- Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi
- Art. 11 - Durata del contratto e liquidazione del compenso
- Art. 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

- Art. 14 - Ambito di applicazione
- Art. 15 - Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico
- Art. 16 - Formalizzazione degli incarichi
- Art. 17 - Compensi
- Art. 18 - Pareri legali
- Art. 19 - Incarichi diretti
- Art. 20 - Recupero crediti
- Art. 21 - Pubblicità sul sito istituzionale

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

#### **Art. 1 – Principi generali**

L'Automobile Club Padova, Ente pubblico non economico, provvede al conferimento degli incarichi professionali e dei contratti a progetto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il presente Regolamento ha valore di regolamento interno ed è emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

#### **Art. 2 -Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 7, co. 6 e 6bis e successive modificazioni e integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club Padova di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o a progetto o di natura occasionale, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 cod. civ., nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

#### **Art. 3 – Presupposti.**

L'Automobile Club Padova, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne; per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Automobile Club Padova può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto, in presenza dei presupposti di legge.

#### **Art. 4 – Competenza**

E' competente ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento il Direttore che vi provvede con propria determinazione.

#### **Art. 5 - Modalità di selezione**

Per avviare la procedura comparativa viene predisposto apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Automobile Club Padova e all'albo sociale dell'Ente medesimo, nel quale vengano evidenziati:

- l'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- durata, luogo e modalità di realizzazione dell'incarico;
- compenso previsto per la prestazione;
- riferimenti dell'Ufficio e del Responsabile del procedimento, nonché il sito internet presso il quale reperire e scaricare l'eventuale modulistica;
- termine entro il quale dovranno pervenire le offerte e i curriculum;
- luogo, data, ora e modalità della selezione.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'avviso potrà prevedere anche:

- colloqui
- prove specifiche;
- nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

#### **Art.6–Procedura comparativa**

Il Direttore dell'Automobile Club Padova, eventualmente coadiuvato da esterni, esperti nella specifica materia, procede alla valutazione dei curriculum presentati considerando i seguenti elementi:

- qualificazione professionale dei candidati;
- esperienza già maturata nel settore delle attività diriferimento e grado di conoscenza della normativa di settore.

#### **Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta**

I soggetti di cui all'art. 4 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni finalizzate alla realizzazione di eventi rispondenti alle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto ACI, nonché di natura redazionale relativi alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi concernenti programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
- g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 750,00.

#### **Art.8 - Pubblicità dell'avviso diselezione**

L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell'Automobile Club Padova ed esposto all'Albo sociale. Gli esiti della procedura comparativa sono pubblicati con le medesime modalità. Le procedure selettive potranno essere espletate non prima di 15 gg. dalla data della pubblicazione dell'avviso.

#### **Art. 9 - Esclusioni**

Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.

Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

#### **Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi**

Il rapporto fra l'Automobile Club Padova ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato. L'atto deve indicare:

- a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;
- c) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;
- d) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;

- g) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- h) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;
- i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato;
- k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

#### **Art. 11 - Durata del contratto e liquidazione del compenso**

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario. L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

#### **Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

L'Automobile Club Padova verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risulti non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Automobile Club Padova può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente insoddisfacenti, l'Automobile Club Padova può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito non superiore a 30 giorni, ovvero a provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

#### **Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni**

Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet dell'Ente [www.acipadova.it](http://www.acipadova.it), come prescritto dalla normativa vigente, anche per la fase di ricerca del professionista, nei casi previsti.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

#### **Art. 14- Ambito di applicazione**

Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

#### **Art. 15 – Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico**

Il procedimento per il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si avvia con la deliberazione, da parte di soggetti di cui all'art. 4 o, nel caso di espressa delega, da parte del Direttore.

#### **Art. 16 - Formalizzazione degli incarichi**

Ai fini del conferimento dell'incarico, il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo almeno tre nominativi di professionisti esterni individuati sulla base della selezione effettuata in base ai seguenti criteri:

- foro di competenza della causa affidata;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

La lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:

- a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
- b) di specificare nella parcella le voci che competono a titolo di compenso professionale in base ai parametri di cui al Decreto Ministeriale del Ministero di Grazia e Giustizia n.140 del 20/07/2012 ridotte nelle misure di cui al successivo art. 16, con l'indicazione delle voci di cui alle tabelle A e B del Decreto;
- c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) della stretta osservanza del codice deontologico.

All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico.

#### **Art. 17 - Compensi**

Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente documentate, i compensi professionali come di seguito specificato:

- a) nella misura minima ridotta del 35% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- b) nella misura minima ridotta del 25% nell'ipotesi di esito favorevole della lite con compensazione delle spese legali;
- c) nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole con vittoria delle spese legali;

Con proprio provvedimento, il Consiglio Direttivo dell'AC Padova potrà disporre le modifiche alle condizioni previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina dei compensi professionali.

#### **Art. 18 - Pareri legali**

Per acquisire pareri legali, l'Ente può rivolgersi a professionisti altamente qualificati. Al fine di affidare la richiesta devono essere interpellati almeno tre professionisti di elevata e qualificata specializzazione.

L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

#### **Art. 19 - Incarichi diretti**

L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) in caso di particolare urgenza tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
- b) per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza o complessità e/o che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

#### **Art. 20 - Recupero crediti**

L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale di durata prestabilita per il recupero dei suoi crediti. A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attraverso apposita selezione. Il relativo avviso, pubblicato sul sito web istituzionale o attraverso mezzi che non comportino spese o appesantimenti alle procedure, indicherà l'oggetto dell'incarico professionale, il foro competente, nonché il termine e la modalità di presentazione delle domande.

La selezione avverrà mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati secondo criteri di valutazione predeterminati e resi noti nell'avviso pubblico di interesse. Al termine della selezione verrà stipulata apposita convenzione sottoscritta dal Direttore dell'Ente.

Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito nella misura minima ridotta del 35%.

Si applica, in relazione agli incarichi previsti dal presente articolo, quanto stabilito all'art. 16, comma 2.

Alla scadenza della convenzione, al fine di assicurare la continuità ed uniformità dell'attività difensiva, il professionista incaricato è obbligato a portare a termine il mandato conferitogli in tutti i giudizi pendenti.

Qualora si ritenga opportuno ricorrere a strutture specializzate al recupero dei crediti, o per il tenore degli stessi o per altre valutazioni specifiche, l'Ente può far ricorso a tali profili, sempre mettendo a comparazione più soggetti operanti nel settore (minimo tre), valutando professionalità e costi.

#### **Art. 21 - Pubblicità sul sito istituzionale**

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Padova, [www.acipadova.it](http://www.acipadova.it)

